



## RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI D'AULA

al

### DISEGNO DI LEGGE

**n. 163** <<FVGreen>>

presentato dalla Giunta regionale il 4 aprile 2022  
(TESTO BASE)

e sulle **PROPOSTE DI LEGGE** abbinata

**n. 7** <<Norme per la progettazione di città verdi, sane e resilienti ai cambiamenti climatici>>  
presentata dai consiglieri Dal Zovo, Capozzella, Sergio, Ussai il 12 luglio 2018

**n. 77** <<Disposizioni per la promozione di iniziative e azioni positive volte alla limitazione di emissioni di CO2 da fonti fossili e al riscaldamento globale antropogenico>>  
presentata dal consigliere Honsell il 26 novembre 2019

**n. 114** <<Disposizioni per la valutazione di sostenibilità delle politiche pubbliche>>  
presentata dai consiglieri Dal Zovo, Capozzella, Sergio, Ussai il 16 novembre 2020

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI

Emendamento modificativo (1.1) **APPROVATO con subemendamento orale Dal Zovo, l'emendamento è riformulato come segue: al comma 1 dell'articolo 1 prima delle parole <<La Regione>> sono inserite le seguenti: <<In armonia con gli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione,>>**

1. Il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

<<1. In armonia con gli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione, la Regione Friuli Venezia Giulia riconosce e garantisce la tutela dell'ambiente come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, riconosce che il rapporto intergenerazionale è regolato dai principi di responsabilità, equità, cura e solidarietà, e supporta le condizioni per uno sviluppo umano sostenibile e integrale. A tal fine, promuove politiche per l'attuazione dell'Agenda globale per lo Sviluppo Sostenibile 2030, per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo sostenibile, nonché per il rispetto degli obiettivi fissati dal Green Deal europeo e dal Regolamento UE 2021/1119 del 30 giugno 2021 ("Normativa europea sul clima").>>.

Nota: \* La locuzione "garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non comprometta la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future" fa riferimento al Rapporto del 1987: si chiede di eliminare questo riferimento e sostituirlo con un riferimento più attuale.

L'emendamento inserisce il riferimento agli articoli della Carta Costituzionale come recentemente emendati: il principio di tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi <<anche nell'interesse delle future generazioni>> (art. 9), e l'<<attenzione ad una attività economica non in contrasto con la salute e l'ambiente, oltre che con la sicurezza, la libertà e la dignità umana>> (art. 41).

\* La locuzione "giungere a una società neutrale dal punto di vista climatico" non è un concetto univoco. Si ritiene che tra le finalità della legge debba esserci la riduzione delle emissioni in termini assoluti, non solo la loro compensazione ("neutralità climatica").

\*La frase "La Regione, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non comprometta la qualità della vita e (...), in linea con i principi di sostenibilità ambientale", non ha né una strutturazione nitida né uno sviluppo coerente.

L'emendamento si rende necessario per coerenza con le disposizioni contenute nella PARTE I LINGUAGGIO NORMATIVO, del manuale per le Regioni promosso dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome adottato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia con deliberazione n. 11 del 20 maggio 2008. In particolare, la frase non risponde a i criteri di chiarezza, precisione, uniformità, semplicità, economia. Il manuale recita: "Un testo è economico se contiene tutto quello che è necessario, e solo quello che è sufficiente, per lo sviluppo del suo contenuto. In particolare, un testo ben costruito è privo di parole ed espressioni superflue, che ribadiscono concetti già espressi da altre parole ed espressioni presenti nel testo".

In questo caso, i principi elencati dopo le parole "al fine di" sono esattamente "parole ed espressioni superflue, che ribadiscono concetti già espressi da altre parole ed espressioni presenti nel testo", essendo essi la definizione stessa di sostenibilità ambientale.

\* Il comma individua dopo le parole <<società neutrale dal punto di vista climatico>> la finalità della legge, e cioè: [La Regione] "promuove e attua la transizione ecologica sul territorio regionale".

In mancanza di una definizione normativa univoca di "transizione ecologica", per capire cosa intendano gli estensori della legge si fa riferimento al Piano per la transizione ecologica (PTE), approvato dal Comitato interministeriale per la transizione ecologica - CITE l'8 marzo 2022.

Nel PTE le aree di intervento per la transizione ecologica sono le seguenti:

1. La decarbonizzazione;
2. La mobilità sostenibile
3. Il miglioramento della qualità dell'aria
4. Il contrasto al consumo di suolo e al dissesto idrogeologico
5. La tutela delle risorse idriche e relative infrastrutture
6. Il ripristino e rafforzamento della biodiversità
7. La tutela e lo sviluppo del mare
8. La promozione dell'economia circolare, della bioeconomia e dell'agricoltura sostenibile

Appare evidente che il disegno di legge nell'attuale stesura non si occupa di attuare la transizione ecologica sul territorio regionale.

\* L'emendamento inserisce il riferimento alla Legge sul Clima dell'Unione Europea ("Climate Law", Regolamento UE 2021/1119 del 30 giugno 2021). La Legge introduce a livello UE gli obiettivi vincolanti della neutralità climatica entro il 2050 e della riduzione del 55% delle emissioni nette al 2030 rispetto al 1990.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

HONSELL, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (1.2) **NON APPROVATO**

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. La Regione assume l'impegno di raggiungere l'obiettivo FIT FOR 55 di emissioni di CO<sub>2</sub> da fonti fossili calcolato sul dato del 1990, nel rispetto degli obiettivi del Pacchetto "Clima-Energia 2030" dell'Unione europea, nonché del Protocollo di Kyoto ratificato con legge 1 giugno 2002, n. 120 (Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997), e dell'Accordo di Parigi COOP21 ratificato con legge 4 novembre 2016, n. 204 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015). La Regione adotta come obiettivi caratterizzanti delle proprie politiche settoriali la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o climalteranti e quello della riduzione della vulnerabilità territoriale e dei rischi legati ai cambiamenti climatici, proteggere la salute, il benessere della popolazione e preservare il patrimonio naturale della Regione.>>.

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI

Emendamento modificativo (1.3) **NON APPROVATO**

1. Al comma 2 dell'articolo 1 le parole: <<l'obiettivo di lungo termine di emissioni di gas a effetto serra nette uguali a zero, entro il 2045 e a una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, pari almeno all'obiettivo nazionale assegnato dall'Unione europea, entro il 2030.>> sono sostituite dalle seguenti: <<la riduzione graduale e irreversibile delle emissioni antropogeniche di gas a effetto serra dalle fonti, dell'aumento degli assorbimenti dai pozzi e a realizzare l'obiettivo di azzeramento delle emissioni nette dei gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) nel 2045 adottando appropriate misure di mitigazione e di adattamento nell'ambito degli strumenti di pianificazione e di programmazione regionale>>.

Nota: Le emissioni zero (o neutralità carbonica) consistono nel raggiungimento di un equilibrio tra le emissioni e l'assorbimento delle stesse. Per raggiungere tale obiettivo, l'emissione dei gas ad effetto serra (GHG) dovrà essere controbilanciata dall'assorbimento delle emissioni di carbonio.

Viene definito pozzo di assorbimento un sistema in grado di assorbire maggiori quantità di carbonio rispetto a quelle che emette. I principali pozzi di assorbimento naturali sono rappresentati dal suolo, dalle foreste, e dagli oceani. Secondo le stime, i pozzi naturali rimuovono tra i 9.5 e gli 11 Gt di CO<sub>2</sub> all'anno. Nel 2019, le emissioni globali di CO<sub>2</sub> hanno superato di più di tre volte (38.0 Gt) la capacità totale di assorbimento dei pozzi naturali.

Ad oggi, nessun pozzo di assorbimento artificiale è in grado di rimuovere la necessaria quantità di carbonio dall'atmosfera necessaria a combattere il riscaldamento globale. Il carbonio conservato nei pozzi naturali come le foreste è rilasciato nell'atmosfera attraverso gli incendi nelle foreste, i cambiamenti nell'uso del terreno o i disboscamenti. Per questo motivo è fondamentale ridurre le emissioni di carbonio per poter raggiungere la neutralità climatica.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI

Emendamento modificativo (1.4) **APPROVATO con subemendamento orale Dal Zovo, il comma 2 bis è riformulato come segue: <<2 bis. La Regione assicura che la produzione legislativa regionale sia orientata al raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2.>>**

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 è aggiunto il seguente:

<<2 bis. La Regione assicura che la propria legislazione sia coerente con l'obiettivo della neutralità climatica di cui al comma 2 e con i traguardi dell'Unione in materia di clima per il 2030 e il 2040.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI

Emendamento modificativo (1.5) **NON APPROVATO**

1. Il comma 3 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

<<3. Con la presente legge, la Regione:

a) promuove il coordinamento e l'integrazione di azioni, piani e programmi attraverso l'istituzione della Cabina di regia di cui all'articolo 2, assicura che la legislazione regionale sia coerente e concorra all'attuazione dell'Agenda globale per lo Sviluppo sostenibile attraverso la definizione della Strategia di cui all'articolo 3 e raccorda la sua attuazione con i documenti di programmazione economico - finanziaria, anche attraverso le previsioni di cui all'articolo 3 bis;

b) persegue il costante progresso nel miglioramento della capacità di adattamento, nel rafforzamento della resilienza e nella riduzione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici attraverso le azioni di cui agli articoli 4 e 5;

c) garantisce la coerenza tra le politiche regionali e locali promuovendo l'adesione degli enti locali regionali al Patto dei Sindaci per il Clima & l'Energia, e sostiene la stesura dei relativi Piani di Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima, di cui all'articolo 6;

d) promuove l'adozione del Piano di azione regionale per la sostenibilità dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 7;

e) assicura l'adozione di modelli di valutazione e monitoraggio delle iniziative e degli investimenti, anche al fine di creare un processo di programmazione coerente con le linee di indirizzo strategico a livello europeo e nazionale, con le modalità di cui all'articolo 8;

f) valorizza il ruolo dei sistemi informativi regionali a servizio delle attività di pianificazione e programmazione e utilizza le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione come strumenti al servizio della partecipazione democratica dei cittadini attraverso le azioni di cui all'articolo 9;

g) promuove la diffusione della cultura della sostenibilità attraverso le azioni di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13;

h) promuove il coordinamento delle aree dichiarate Riserve della Biosfera sul territorio regionale, con gli interventi di cui all'articolo 14bis.>>.

Nota: L'emendamento si rende necessario perché il comma 3 nella sua stesura attuale non è esaustivo delle azioni della legge.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

HONSELL, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (1.6) **NON APPROVATO**

Dopo il comma 3 viene aggiunto il seguente:

<<3 bis. La Regione favorisce altresì la creazione di reti di comunità e di cittadinanza attiva, supporta le azioni di sussidiarietà orizzontale promosse dal volontariato sociale e valorizza le buone pratiche in tema di sostenibilità ambientale dei processi produttivi e degli stili di vita.>>.

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI

Emendamento modificativo (2.1) **NON APPROVATO**

1. Prima del comma 1 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:

<<01. Nell'ambito della complessiva strategia per la transizione regionale verso la decarbonizzazione, al fine di assicurare l'adozione di provvedimenti informati per uno sviluppo umano sostenibile e integrale, l'interazione coerente tra i livelli istituzionali e il coordinamento fra le azioni a livello centrale e territoriale, è istituita presso la Presidenza della Regione, con deliberazione della Giunta regionale, la Cabina di regia inter istituzionale per l'attuazione dell'Agenda 2030, di seguito Cabina di regia.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI

Emendamento modificativo (2.2) **NON APPROVATO**

1. Il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

<<1. La Cabina di regia costituisce la sede di confronto, di coordinamento operativo e di raccordo istituzionale, politico, strategico e funzionale tra la Regione, gli Enti locali e le Amministrazioni statali e svolge le seguenti funzioni:

a) assicura che la legislazione regionale in materia sia coerente e concorra all'attuazione dell'Agenda globale per lo Sviluppo sostenibile e promuove il coordinamento e l'integrazione di azioni, piani e programmi per l'attuazione della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile;

b) garantisce il raccordo tra la Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile e i documenti di programmazione economico - finanziaria anche attraverso il coordinamento del processo di armonizzazione e adattamento al contesto regionale dell'elenco degli indicatori di benessere equo e sostenibile individuati nel decreto del Ministero di economia e finanza 16 ottobre 2017 (Individuazione degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES)), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, serie generale n. 267 del 15 novembre 2017;

c) contribuisce a rafforzare e a rinnovare la democrazia e le sue istituzioni, promuovendo l'integrazione nella loro azione di pratiche, processi e strumenti di democrazia partecipativa.>>.

Nota: Nella stesura attuale la cabina di regia "elabora la strategia per lo sviluppo sostenibile", "elabora la strategia regionale per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici" e effettua il loro monitoraggio e la loro valutazione. Non si ritiene sia questo il ruolo di una cabina di regia.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI

Emendamento modificativo (2.3) **APPROVATO**

1. Al comma 2 dell'articolo 2 le parole: <<e, a tal fine,>> sono sostituite dalle seguenti: <<. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Cabina di regia>>

Nota: L'emendamento si rende necessario per stabilire la data di inizio delle attività della Cabina di regia. Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI

Emendamento modificativo (2.4) **DECADUTO**

1. Nella rubrica dell'articolo 2 le parole <<per la strategia regionale per lo sviluppo sostenibile>> sono sostituite dalle seguenti: <<inter istituzionale per l'attuazione dell'Agenda 2030 - FVG>>

Nota: L'emendamento si rende necessario per sanare la seguente incongruenza: nel DDL la "cabina di regia per la strategia regionale per lo sviluppo sostenibile" si occupa anche della "strategia regionale per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici".

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI

Emendamento modificativo (3.1) **NON APPROVATO**

1. Il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

<<1. La Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, adottata in attuazione dell'articolo 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), definisce il contributo della strategia regionale alla realizzazione degli obiettivi della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile (SNSvS).>>

Nota sull'intero articolo 3: Le parole usate sono generiche e non aggiornate rispetto a quanto previsto dal quadro delineato dalla Strategia nazionale in corso di approvazione. Le parole chiave che emergono in tale sede sono integrazione, universalità, inclusione e trasformazione. La strategia nazionale individua in maniera più moderna i "i vettori di sostenibilità". Il primo, a cui si collega il programma d'azione nazionale, è dedicato alla coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile dove è presente il tema della visione e della costruzione del futuro, insieme a quello della valutazione delle politiche pubbliche e a quello del monitoraggio. La Strategia infatti contiene una revisione degli indicatori rispetto ai quadri strategici di programmazione principali, e cioè il Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Piano per la transizione ecologica, gli accordi di partenariato per le politiche di coesione, il Bes incluso nel Documento di economia e finanza. "Il secondo vettore" "è quello dedicato alla cultura per la sostenibilità. Dentro di sé ha i temi dell'educazione e della formazione, dell'informazione e della comunicazione. L'ultimo vettore è quello legato alla partecipazione per lo sviluppo sostenibile che porta con sé anche il tema della collaborazione e dei partenariati con le istituzioni e tra le istituzioni.

Si ritiene che invece di usare termini abusati e poco informativi, la proposta di legge potrebbe (dovrebbe) adeguarsi al linguaggio e alla visione proposta dalla strategia nazionale.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI

Emendamento modificativo (3.2) **NON APPROVATO**

1. Il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

<<2. Al fine di contribuire a una più elevata coesione sociale, attraverso la diffusione della cultura per la sostenibilità e la valorizzazione di tutte le forme di impegno civico, dei saperi e delle competenze diffuse nella società, e in attuazione del comma 4 dell'articolo 34 del decreto legislativo 152/2006, la Strategia di cui al comma 1 è elaborata attraverso un processo di democrazia deliberativa nel quale gli attori istituzionali e sociali costruiscono scelte all'interno di un percorso preparato con le nuove tecnologie dell'informazione e basato sul dialogo, sul dibattito informato e sul confronto fra punti di vista diversi.>>

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI

Emendamento modificativo (3.3) **NON APPROVATO**

1. Il comma 3 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Con propria deliberazione la Giunta regionale, previo parere delle Commissioni consiliari competenti che si esprimono entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, approva la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile e ne garantisce la massima divulgazione attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l'esame.>>

Nota: L'emendamento è teso a semplificare la formulazione dell'attuale testo.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

HONSELL, CONFICONI, Relatori di minoranza

Emendamento modificativo (3.4) **APPROVATO**

Al comma 3 dell'articolo 3 dopo le parole <<La Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile è approvata>> vengono aggiunte le seguenti: <<entro il 31 dicembre 2023>>.

CONFICONI, Relatore di minoranza

Emendamento aggiuntivo (3.5) **RITIRATO**

Al comma 3, dopo le parole <<con deliberazione della Giunta regionale>> sono inserite le parole <<entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI

Emendamento modificativo (3.6) **NON APPROVATO**

1. I commi 5 e 6 dell'articolo 3 sono soppressi.

Nota: I commi 5 e 6 sono ridonanti tra di loro e soprattutto con l'articolo 2. L'istituzione di una Cabina di regia complessiva assume senso solo se essa costituisce la sede di confronto, di coordinamento operativo e di raccordo istituzionale, politico, strategico e funzionale tra la Regione, gli Enti locali e le Amministrazioni statali e se assicura il coordinamento e l'integrazione di azioni, piani e programmi per l'attuazione della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI

Emendamento modificativo (3 bis.1) **NON APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

<<Art. 3 bis

*(Indicatori di benessere equo e sostenibile)*

1. La Giunta regionale provvede a integrare e adattare al contesto regionale, in funzione delle specificità regionali, l'elenco degli indicatori di benessere equo e sostenibile individuati nel decreto del Ministero di economia e finanza 16 ottobre 2017 (Individuazione degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES)), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, serie generale n. 267 del 15 novembre 2017. L'elenco così redatto è adottato con deliberazione della Giunta regionale, previo parere delle Commissioni consiliari competenti, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione della deliberazione preliminare al Consiglio regionale; decorso tale termine la deliberazione può essere comunque adottata anche in mancanza dei relativi pareri.

2. La Giunta regionale, contestualmente alla presentazione del documento di economia e finanza regionale (DEFR), predispone una relazione da presentare al Consiglio regionale in cui sono riportati:

a) l'andamento degli indicatori regionali di benessere equo e sostenibile per il Friuli Venezia Giulia di cui al comma 1;

b) le previsioni sull'evoluzione dell'andamento degli stessi indicatori sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso.

3. La relazione prevista al comma 2, previo esame da parte delle competenti Commissioni consiliari, è resa pubblica sul sito istituzionale unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l'esame.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI

Emendamento modificativo (Capo I.1) **APPROVATO con subemendamento orale Dal Zovo, le parole <<La governance e gli>> sono sopresse**

Le parole <<Capo I Disposizioni di carattere generale>> sono sostituite da <<Capo I La governance e gli strumenti regionali per lo sviluppo sostenibile>>

Nota: Si ritiene che l'emendamento proposto porti chiarezza e coerenza all'interno del disegno di legge. Con la proposta, nel Capo I vengono così ricompresi gli articoli che descrivono la fase di programmazione strategica: il principale strumento è costituito dalla Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile (articolo 3) che definisce le linee direttrici delle politiche economiche, sociali e ambientali finalizzate a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile entro il 2030. Il coordinamento delle azioni e delle politiche inerenti all'attuazione della strategia, cui concorrono politiche di competenza di numerosi strutture

multilivello, è esercitato dalla Presidenza della Regione (articolo 2), in analogia a quanto accade a livello nazionale. Infine, uno strumento di governance delle politiche per la sostenibilità è costituito dagli indicatori di Benessere Equo e Sostenibile (BES), indicatori complementari al PIL che la legge di contabilità e finanza pubblica ha inserito stabilmente nel ciclo di bilancio quali strumenti di programmazione economico-finanziaria finalizzati a misurare i risultati delle politiche pubbliche alla luce di parametri diversi da quelli meramente economici e che, di fatto, presentano una stretta attinenza con taluni dei principali obiettivi e target dell'Agenda 2030 (articolo 3 bis).

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI

Emendamento modificativo (4.1) **NON APPROVATO**

1. Al comma 1 le parole «La Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici costituisce il processo quadro di orientamento delle politiche regionali finalizzate a ridurre le emissioni di gas a effetto serra o climalteranti, nonché la vulnerabilità territoriale e i rischi legati ai cambiamenti climatici ed è elaborata» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini della mitigazione dei cambiamenti climatici, la Regione promuove la transizione del sistema produttivo verso un'economia a bassa intensità di carbonio, attraverso la riduzione dei consumi energetici, una progressiva sostituzione dell'utilizzo delle fonti fossili con le fonti rinnovabili, una progressiva affermazione di un sistema di generazione distribuita e di autoconsumo collettivo, la pianificazione di città compatte e percorribili a piedi e la riduzione degli sprechi alimentari,>>».

Nota: Nel giugno 2021 i ministri dell'Ambiente dell'UE hanno approvato conclusioni in cui approvano la nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici. La strategia delinea una visione a lungo termine affinché l'UE diventi, entro il 2050, una società resiliente ai cambiamenti climatici e del tutto adeguata ai loro inevitabili impatti.

La Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SNACC) costituisce un importante strumento di analisi con l'obiettivo di identificare i principali settori che subiranno gli impatti del cambiamento climatico, l'individuazione di azioni coordinate e finalizzate a ridurre le emissioni di gas climalteranti e la vulnerabilità dei sistemi naturali e socioeconomici e aumentare la loro resilienza di fronte agli impatti di un clima che sta cambiando.

Il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC) è stato elaborato con un progetto finanziato dal Ministero dell'Ambiente e coordinato dal CMCC. È stato sottoposto a revisione e dal 2018 è rimasto in attesa di approvazione della Valutazione Ambientale Strategica. Il piano non include attualmente una pianificazione finanziaria e una possibile allocazione dei fondi, e questo, secondo quanto detto prima, non lo rende un vero e proprio piano d'azione. Al Piano di adattamento servono poi due livelli di governance efficiente, uno orizzontale (territoriale e regionale) e uno verticale (interistituzionale), insieme con uno schema efficace di monitoraggio e valutazione, se possibile effettuato da parte di un organismo indipendente. Inoltre, è molto importante che i vari processi decisionali siano partecipativi a tutti i livelli, per far aumentare la consapevolezza sia dei decisori politici e sia dei cittadini.

La "Strategia regionale di mitigazione e di adattamento" coordinerebbe gli indirizzi della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNACC), del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC), del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) e della Strategia italiana di lungo termine per la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra.

La SRCC infatti non si sostituisce né si aggiunge alla pianificazione e programmazione ordinaria, ma si propone di divenire lo strumento per integrare e allineare le politiche di mitigazione e di adattamento nei piani e programmi di settore e articolare azioni e obiettivi di natura territoriale nella pianificazione territoriale regionale.

Non servono altre strategie definite per legge regionale: siamo già tardi, sulla base della strategia elaborata, ora bisogna agire.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI

Emendamento modificativo (4.2) **NON APPROVATO**

1. Il comma 4 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

<<4. La Regione sostiene e valorizza la sensibilizzazione contro gli sprechi dei prodotti alimentari e per un consumo consapevole e responsabile, per la promozione di modelli di consumo improntati a criteri di solidarietà e di sostenibilità.>>.

Nota: Secondo l'ultimo report, l'adozione su scala mondiale di una dieta più sostenibile, prevalentemente plant-based, combinata con una riduzione degli sprechi, è il modo più veloce ed efficace per mitigare gli effetti del cambiamento climatico. Argomento molto rilevante del rapporto è il cibo, il modo in cui lo produciamo, il modo in cui lo consumiamo, il modo con cui lo perdiamo o lo sprechiamo. Dal 1961 ad oggi, l'offerta di cibo pro capite è aumentata del 307., le risorse idriche impegnate per irrigazione sono aumentate del 100%, mentre dell'800% è cresciuto l'uso di fertilizzanti.

In questo contesto, fattori climatici contribuiscono a mettere sotto stress il sistema, con conseguenti influenze sulla sicurezza alimentare, e cioè sulla capacità delle persone, a livello globale, di avere disponibilità di cibo, di poterlo utilizzare, di potervi accedere in maniera stabile e costante.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI

Emendamento modificativo (4.3) **NON APPROVATO**

1. I commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono soppressi.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale

HONSELL, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (4.4) **NON APPROVATO**

Al comma 6 dell'articolo 4 dopo le parole <<La Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici è approvata>> vengono aggiunte le seguenti: <<entro il 31 dicembre 2023>>.

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

CONFICONI, Relatore di minoranza

Emendamento aggiuntivo (4.4.1) **NON APPROVATO**

Al comma 6, dopo le parole <<con deliberazione della Giunta regionale>> sono inserite le parole <<entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI

Emendamento modificativo (4.5) **NON APPROVATO**

1. Alla rubrica dell'articolo 4 le parole <<regionale di mitigazione e di adattamento ai>> sono sostituite dalle seguenti: <<e azioni di mitigazione dei>>.

Nota: <<Mitigazione>> significa rendere meno gravi gli impatti dei cambiamenti climatici prevenendo o diminuendo l'emissione di gas a effetto serra (GES) nell'atmosfera. La mitigazione si ottiene riducendo le fonti di questi gas (ad esempio mediante l'incremento della quota di energie rinnovabili o la creazione di un sistema di mobilità più pulito) oppure potenziandone lo stoccaggio (ad esempio attraverso l'aumento delle dimensioni delle foreste). In breve, la mitigazione è un intervento umano che riduce le fonti delle emissioni di gas a effetto serra e/o rafforza i pozzi di assorbimento.

<<Adattamento>> significa anticipare gli effetti avversi dei cambiamenti climatici e adottare misure adeguate per prevenire o ridurre al minimo i danni che possono causare oppure sfruttare le opportunità che possono presentarsi. Esempi di misure di adattamento sono modifiche infrastrutturali su larga scala, come la costruzione di difese per proteggere dall'innalzamento del livello del mare, e cambiamenti comportamentali, come la riduzione degli sprechi alimentari da parte dei singoli. In sostanza, l'adattamento può essere inteso come il processo di adeguamento agli effetti attuali e futuri dei

cambiamenti climatici.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI

Emendamento modificativo (5.1) **NON APPROVATO**

1. Il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. La Regione riconosce la necessità di adattarsi agli inevitabili impatti del clima e diventare resiliente ai cambiamenti climatici rendendo l'adattamento più intelligente, rapido e sistemico e adotta azioni urgenti in coerenza con la Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, la Strategia EU sulla biodiversità per il 2030, la Strategia Farm to Fork, la Strategia EU sull'adattamento ai cambiamenti climatici, la Strategia del Suolo per il 2030, e il Piano d'azione EU "Zero Pollution for air water and soil".>>

Nota: Il 24 febbraio 2021 è stata adottata la nuova Strategia di adattamento ai cambiamenti climatici" da parte della Commissione Europea. Prevista dalla roadmap del Green Deal europeo, la nuova Strategia si basa sulla valutazione della precedente Strategia del 2013 e dei risultati della consultazione pubblica che si è svolta tra maggio e agosto 2020. La base per un maggior livello di ambizione e coerenza delle politiche in materia di adattamento è fornita anche dalla provvisoria legge europea sul clima, per cui è ad aprile 2021 stato raggiunto un accordo politico provvisorio tra il Consiglio e il Parlamento europeo.

La Strategia sottolinea come i cambiamenti climatici siano già in atto e dunque la necessità di costruire un futuro più resiliente, aumentando l'ambizione in materia di resilienza climatica. Il focus della nuova Strategia è, in particolare, la necessità di un'azione immediata per contrastare la realtà degli impatti dei cambiamenti climatici: arrestare tutte le emissioni di gas a effetto serra, infatti, non impedirebbe comunque gli effetti dei cambiamenti climatici che sono già in atto. Dunque, se da un lato l'UE continua a promuovere la mitigazione dei cambiamenti climatici con azioni dirette alla riduzione delle emissioni, dall'altro sa bene di dover affrontare le conseguenze ormai ineluttabili del cambiamento in atto.

La nuova Strategia di adattamento dell'UE mira a trasformare in realtà la visione per il 2050 di un'Unione resiliente ai cambiamenti climatici, rendendo l'adattamento:

- più intelligente, migliorando le conoscenze e la gestione delle incertezze;
- più sistemico, sviluppando politiche di sostegno a tutti i livelli e in tutti i settori;
- più rapido, accelerando l'adattamento a livello trasversale.

La strategia indica tre priorità trasversali per supportare l'adattamento a tutti i livelli e in tutti i settori:

Integrare l'adattamento nelle politiche macro-fiscali. La resilienza macro-fiscale richiede di tenere conto della gamma di scenari climatici plausibili nelle politiche economiche e di comprendere la gestione del rischio di catastrofi, considerando i possibili effetti sulla stabilità fiscale. Dunque, è necessario effettuare una robusta valutazione dei principali impatti economici dai rischi climatici e considerare il relativo impatto nei processi di pianificazione dei budget pubblici. Ciò dovrebbe generare la messa a disposizione di fondi di bilancio commisurati alle necessarie misure d'adattamento. La Commissione invita gli Stati membri a considerare come integrare questi aspetti anche nello sforzo di ripresa dalla pandemia Covid-19, dunque nei Pnrr.

Sviluppare soluzioni basate sulla natura per l'adattamento, che siano ad ampio raggio, con effetti multi-beneficio e moltiplicatori a sostegno di diversi obiettivi del Green deal europeo, quali la tutela e il ripristino della biodiversità, la regolarizzazione del ciclo dell'acqua mitigando gli effetti della siccità e dei fenomeni alluvionali, la produzione di cibo, come anche la stessa mitigazione dei cambiamenti climatici. Su quest'ultima la Commissione s'impegna ad attuare standard di certificazione delle rimozioni di carbonio, con benefici per l'intero monitoraggio e quantificazione dei benefici climatici di molte soluzioni basate sulla natura.

Intervenire con l'azione locale, poiché la stessa rappresenta la base e la messa in pratica delle azioni di adattamento. La Commissione si propone di rafforzare e dare maggiore sostegno a strumenti esistenti, quali in particolare il Patto dei Sindaci, evidenziando come raggiungere la resilienza in modo giusto ed equo è essenziale in modo che i benefici dell'adattamento climatico siano ampiamente ed equamente condivisi. La variabilità dell'esposizione e la vulnerabilità agli impatti climatici, in diverse regioni e gruppi

socioeconomici, peggioreranno le disuguaglianze e le vulnerabilità preesistenti, pertanto la Commissione valuta sempre più necessario che il sostegno privilegi iniziative di istruzione, formazione e riqualificazione che portano a lavori verdi. Ciò richiederà una migliore comprensione degli effetti del cambiamento climatico sui lavoratori, le condizioni di lavoro, la salute e la sicurezza, la valutazione dei relativi effetti distributivi e il coinvolgimento delle parti sociali.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI

Emendamento modificativo (5.2) **NON APPROVATO**

1. Il comma 2 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

<<2. A tal fine, la Regione:

a) valorizza il ruolo centrale della sorveglianza ambientale e della valutazione epidemiologica nella programmazione dei servizi sanitari riconoscendo le complesse interrelazioni tra la salute umana, animale e ambientale, e istituisce il Centro regionale del clima e della salute a supporto di programmi e politiche di sanità pubblica basate su un approccio multidisciplinare, intersettoriale e coordinato, così come delineato all'articolo 5 bis;

b) promuove soluzioni basate sulla natura, tra cui la gestione sostenibile come anche il ripristino e la conservazione degli ecosistemi e dei relativi servizi, l'inverdimento delle città nonché la promozione di tecnologie e soluzioni per il risparmio idrico in agricoltura, così come delineato all'articolo 5 ter;

c) coordina la propria azione con le iniziative locali relative al Patto dei Sindaci e ai piani locali di adattamento, in un'ottica di rigenerazione urbana intelligente e sostenibile, con le modalità di cui all'articolo 6;

d) promuove la redazione e implementazione di sistemi integrati di previsione del rischio per la salute associato ad eventi estremi e sistemi di allarme e risposta rapida, e il rafforzamento della sorveglianza e prevenzione degli effetti legati a eventi climatici estremi con focus sui sottogruppi a maggior rischio, al fine di dare piena attuazione al Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 e in coerenza con il Piano Nazionale di Prevenzione degli effetti del caldo sulla salute.>>.

Nota: Adattamento significa anticipare gli effetti negativi dei cambiamenti climatici e intraprendere le azioni appropriate per prevenire o ridurre al minimo i danni che possono causare o sfruttare le opportunità che possono presentarsi. Esempi di misure di adattamento includono cambiamenti infrastrutturali su larga scala, come la costruzione di difese per proteggersi dall'innalzamento del livello del mare, nonché cambiamenti comportamentali, come la riduzione degli sprechi alimentari da parte degli individui. In sostanza, l'adattamento può essere inteso come il processo di adattamento agli effetti attuali e futuri del cambiamento climatico.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI

Emendamento modificativo (5.3) **NON APPROVATO**

1. Alla rubrica dell'articolo 5 le parole <<Piano regionale di mitigazione e>> sono sostituite dalle seguenti: <<Strategia e azioni>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI

Subemendamento modificativo emendamento 5 bis.1 (5 bis.0.1) **NON APPROVATO**

1. Al comma 1 dell'articolo 5 bis così come inserito dall'emendamento 5 bis.1, dopo le parole <<La regione Friuli Venezia Giulia istituisce>> si inseriscono le seguenti: <<presso l'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS), in coerenza con l'assetto istituzionale del Servizio sanitario regionale così come delineato dalla legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale),>>.

Nota: Il presente emendamento inserisce una specificazione all'emendamento 5 bis 1: specifica cioè la

struttura regionale presso il quale viene istituito.

USSAI, DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO

Emendamento modificativo (5 bis.1) **NON APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

<<Art. 5 bis

*(Centro regionale per la salute e il clima)*

1. La regione Friuli Venezia Giulia istituisce il Centro regionale per la salute e il clima del Friuli Venezia Giulia, di seguito Centro, a supporto di programmi e politiche di sanità pubblica basate su un approccio multidisciplinare, intersettoriale e coordinato.

2. Il Centro costituisce elemento di raccordo tra le strutture di prevenzione sanitaria del sistema sanitario regionale, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA FVG) e la Giunta regionale per il trasferimento delle evidenze scientifiche alla valutazione e caratterizzazione dei rischi per la salute derivanti da esposizioni ambientali. Il Centro, in particolare:

a) facilita una collaborazione sistematica efficiente tra operatori sanitari e ambientali promuovendo la creazione di una rete integrata di sorveglianza sanitaria e ambientale;

b) promuove la ricerca e coordina la sorveglianza degli esiti sanitari derivanti da esposizioni ambientali sull'intero territorio regionale;

c) mette a disposizione dell'Amministrazione regionale strumenti tecnici adeguati per la mitigazione del rischio sanitario e ambientale e per l'individuazione delle minacce emergenti;

d) promuove l'analisi dei meccanismi di generazione di disuguaglianze di salute per suggerire un'agenda di priorità per la sorveglianza, la ricerca e l'attivazione di politiche e di azioni appropriate;

e) promuove la valutazione dei rischi e coordina la comunicazione del rischio;

f) supporta i decisori nella presa di decisioni informate basate su evidenze scientifiche e fornisce elementi di valutazione delle alternative e degli scenari di lungo periodo, nonché tutte le informazioni adeguate a contribuire alla protezione della comunità.

3. Il Centro collabora con gli istituti e le reti regionali, nazionali e internazionali di epidemiologia ambientale e stabilisce rapporti di collaborazione e interscambio con le Università regionali e con altri enti o soggetti operanti nel campo della ricerca.

4. Il programma operativo e strategico del Centro è incluso nel piano triennale regionale sanitario e socio-sanitario, è sottoposto ad aggiornamento annuale ed è approvato dalla Giunta regionale nelle modalità previste dalla legge regionale 22/2019.

5. Il Centro struttura la propria attività multidisciplinare attraverso figure professionali competenti e qualificate, in particolare in materia di epidemiologia ambientale, statistica e comunicazione scientifica. A tali figure sono garantiti l'accesso ai dati sanitari, sociodemografici e ambientali, nonché le risorse tecnologiche e strumentali adeguate.

6. Il Centro è responsabile di un sistema informativo geografico regionale per l'integrazione dei dati ambientali e sanitari e promuove l'interfaccia di tale sistema con i sistemi informativi dedicati alla sicurezza alimentare e sanità veterinaria, a supporto della sorveglianza sanitaria integrata.>>.

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI

Emendamento modificativo (5 ter.1) **NON APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 5 bis è inserito il seguente:

<<Art. 5 ter

*(Soluzioni basate sulla natura)*

1. Ai fini del mantenimento o recupero del buono stato di qualità delle acque superficiali e sotterranee, in conformità con i contenuti della pianificazione regionale, l'Amministrazione regionale sostiene Comuni, in forma singola associata, che promuovano interventi di rinaturalizzazione/riqualificazione degli alvei e delle fasce perfluviali e perilacuali che attraverso un approccio integrato perseguono contemporaneamente obiettivi di miglioramento ambientale e di gestione del rischio idraulico.

2. Sono da intendersi coerenti con le finalità della rinaturalizzazione e riqualificazione dell'alveo e delle fasce perfluviali e perilacuali di cui al comma 1 gli interventi che concorrono a:

- a) ridurre l'inquinamento dei nutrienti di origine agricola;
- b) migliorare le condizioni idromorfologiche dei corpi idrici;
- c) migliorare il regime di deflusso ecologico;
- d) aumentare l'efficienza idrica per l'irrigazione, l'industria, l'energia e l'uso domestico;
- e) aumentare la ritenzione naturale delle acque;
- f) aumentare la capacità autodepurativa dei corsi d'acqua.

3. Al fine di rendere più permeabili le aree urbane per favorire l'infiltrazione delle acque meteoriche e per ridurre il rischio della formazione di isole di calore, la Regione sostiene Comuni, in forma singola associata, che promuovano interventi per il ripristino della permeabilità del suolo e l'aumento delle superfici urbane coperte da vegetazione.

4. L'Amministrazione regionale concede ai Comuni, anche in forma associata, contributi nella misura del 90 per cento delle spese ammissibili per la realizzazione di progetti tecnici di sostituzione e di miglioramento delle alberature redatti secondo i criteri della moderna arboricoltura.

5. La domanda per la concessione dei finanziamenti di cui ai commi 1, 3 e 4 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di difesa del suolo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa degli interventi da realizzare e dei relativi costi. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

6. La Regione riconosce e incentiva lo sviluppo di una economia della Canapa Industriale FVG che comprende la macro filiera di produzione-trasformazione-commercializzazione, al fine di trattenere un maggiore valore aggiunto sul territorio, contribuire alla crescita del sistema economico locale in un'ottica di sostenibilità e circolarità della produzione e sostenere lo sviluppo competitivo delle filiere locali stimolando l'innovazione del settore, in collaborazione con l'Agenzia regionale per lo Sviluppo Rurale del Friuli Venezia Giulia, Università, Centri ed Enti di ricerca.

7. Per le finalità di cui al comma 5 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese del settore e alle relative filiere incentivi indirizzati a sostenere:

- a) misure di conoscenza e divulgazione tra i cittadini la conoscenza delle caratteristiche, delle proprietà e degli usi della canapa e dei suoi derivati;
- b) percorsi di formazione per la qualificazione delle competenze degli addetti alla lavorazione della canapa nei settori dell'economia verde e della bioeconomia;
- c) il miglioramento della produzione agricola e l'accompagnamento tecnico agli agricoltori;
- d) la produzione di prodotti derivati dalla canapa ad alto valore aggiunto attraverso la creazione di un centro di prima trasformazione;
- e) attività di ricerca e sperimentazione di polimeri biocompatibili e/o biodegradabili e l'utilizzo di fibre di canapa per la produzione di composti di nuova formulazione;
- f) attività di innovazione nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative per l'utilizzo della canapa, in particolare nei settori della bioedilizia, dell'alimentare, del tessile e della carta di pregio;
- g) l'attivazione di procedure di industrializzazione e di ottenimento dei brevetti dei risultati della ricerca;
- h) la costituzione di progetti di filiera di cui all'articolo 58 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali).>>.

Nota: La Commissione UE ha definito le Soluzioni basate sulla natura come "Soluzioni ispirate e supportate dalla natura, convenienti in termini di costi, che forniscono contemporaneamente vantaggi ambientali, sociali ed economici e aiutano a costruire la resilienza. Tali soluzioni apportano caratteristiche e processi sempre più diversificati e naturali nelle città, nei paesaggi terrestri e in quelli marini, attraverso interventi sistemici, efficienti sotto il profilo delle risorse e adattati a livello locale".

Occorrono strategie di adattamento a livello locale, regionale, nazionale, dell'UE e internazionale al fine di anticipare gli effetti negativi dei cambiamenti climatici e prevenire o ridurre al minimo i danni.

L'adattamento è complementare agli sforzi volti a ridurre le emissioni di gas a effetto serra nelle città, che sono oggetto di altri temi, quali la transizione energetica nelle città, la mobilità urbana, l'economia

circolare nelle città e l'uso sostenibile del territorio e soluzioni basate sulla natura nelle città.

A supportare la proposta di favorire sul territorio regionale il ripristino della coltivazione della canapa industriale è il suo valore ecologico. Come da ultimo documentato dallo "Studio conoscitivo dei cambiamenti climatici e di alcuni loro impatti in Friuli Venezia Giulia" del 2018, redatto da ARPA FVG quale supporto alla predisposizione di una strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici, è probabile che i cambiamenti, in particolare l'aumento medio della temperatura, la diminuzione delle piogge e la conseguente minore disponibilità idrica nei terreni, determineranno la modifica del panorama colturale e del paesaggio, e potrebbero determinare la necessità di sostituire alcune specie con altre maggiormente tolleranti allo stress. Potrebbe verificarsi una diminuzione della produttività agricola e un aumento dei costi di produzione per la necessità di ripristinare delle condizioni fisico/chimiche del terreno, specialmente il contenuto di humus. Potrebbe essere necessario anche un adeguamento delle strategie di difesa alle crittogame e una intensificazione delle pratiche per il contenimento degli insetti. Questi eventi potrebbero avere un'incidenza territoriale generalizzata, ma particolarmente rilevante - dice ancora lo studio - nella bassa pianura friulana, in special modo lungo la fascia costiera che potrà essere soggetta anche ad un graduale processo di salinizzazione per l'aumento del livello del mare e per eventuali fenomeni di subsidenza del terreno. Le qualità agronomiche della canapa la rendono una coltura in grado di ridurre l'impatto ambientale in agricoltura, perché ha una ridotta necessità di pesticidi o diserbanti, è poco esigente in materia di suolo e fertilizzanti, tollera una certa salinità, ed è in grado di produrre contemporaneamente semi dall'alto valore nutrizionale e fibra di buona qualità per molteplici scopi industriali. È una coltura dinamica che si adatta a diverse condizioni agro-ambientali e lascia nel suolo un grande quantitativo di materiale organico utile per il mantenimento del contenuto di sostanza organica nel terreno.

Le misure per la ritenzione naturale delle acque (Natural Water Retention Measures - NWRM) sono parte dell'obiettivo di risanamento e di riqualificazione fluviale e possono contribuire in modo efficace a ridurre il rischio di inondazione. Le aree naturali di espansione delle piene riescono a trattenere i picchi di portata evitando dunque conseguenti inondazioni a valle. Tali aree di espansione possono essere ubicate lungo i fiumi principali per accogliere grandi quantità di acqua in condizioni estreme e prevenire dunque situazioni di possibile rischio per le vite umane e di danni ad aree urbane o agricole.

Il risanamento e riqualificazione di fiumi e piane alluvionali comprende una grande varietà di misure, tutte finalizzate ad accentuare la naturalità dei fiumi, che potrebbe essere stata persa o degradata a causa di interventi umani. Risanamento e riqualificazione contribuiscono alla gestione del rischio di alluvioni sostenendo la naturale capacità di ritenzione idrica dei sistemi fluviali. Risanamento e riqualificazione delle piane alluvionali e delle zone umide fluviali contribuiscono a ricreare habitat acquatici stagionali, corridoi di foreste ripariali native, così come favoriscono ombreggiamento per habitat fluviali e terrestri. Aumentando inoltre la capacità di ritenzione idrica, rallentano il rilascio di masse d'acqua, così come facilitano la ricarica delle acque sotterranee migliorando al contempo la qualità dell'acqua. La riqualificazione dei fiumi e delle piane alluvionali può contribuire a migliorare il regime idrogeologico e ad affrontare così gli effetti dei cambiamenti climatici. Inoltre, il mantenimento delle zone umide fluviali concorre a mantenere il funzionamento degli ecosistemi estuari e di delta e ripristinare le caratteristiche naturali del suolo che agiscono come barriera protettiva contro gli eventi meteorologici estremi, salvaguardando la vita e le proprietà dai danni delle inondazioni, quest'ultime legate anche all'innalzamento del livello del mare e alle mareggiate.

La crisi idrica in atto ha una causa fondamentale: aver perseguito per decenni uno sviluppo economico che prescinde dai vincoli ecosistemici.

Nell'immediato, possiamo solo far sì che le sempre minori e più concentrate precipitazioni permangano più a lungo sul territorio invece di scorrere velocemente a valle fino al mare.

Per ottenere ciò bisogna attuare una grande opera di riqualificazione che comprenda: la riqualificazione morfologica ed ecologica dei corsi d'acqua, decanalizzandoli e recuperando le forti incisioni subite nei decenni scorsi, riconnettendo le pianure alluvionali, ripristinando le formazioni boscate riparie; la ricostituzione della rete di siepi e del reticolo idraulico minuto; l'adozione generalizzata di pratiche

colturali che implementino il contenuto di sostanza organica nei suoli e la loro capacità di assorbire le piogge e trattenere umidità e nutrienti (un incremento dell'1% nel contenuto di sostanza organica può garantire fino a 300 mc/ha di accumulo idrico nel suolo, disponibile per la vegetazione); la de-impermeabilizzazione delle aree urbane. Queste sono misure previste dalle strategie per la "biodiversità 2030" e "From farm to fork" nell'ambito del New Green Deal della UE. E riprese dalla recente proposta normativa (il "Pacchetto Natura") presentata il 22 giugno scorso dalla Commissione Europea.

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI

Emendamento modificativo (6.1) **APPROVATO**

1. Al comma 1 dell'articolo 6, le parole: <<nel conseguimento della neutralità climatica>> sono sostituite dalle seguenti: <<nell'individuazione e realizzazione delle azioni di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici di cui al Capo II>>.

Nota: Quale ruolo possono avere i Comuni nel conseguimento della neutralità climatica regionale? Crediamo sia molto più corretto riconoscere che possono avere un grande impatto nel mettere in atto a scala comunale strategie di mitigazione e adattamento (es: de-pavimentazione e piantumazione).

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI

Emendamento modificativo (6.2) **NON APPROVATO**

1. Il comma 2 dell'articolo 6 è soppresso.

Nota: Comma ridondante.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

HONSELL, Relatore di minoranza

Emendamento aggiuntivo (6 bis.1) **NON APPROVATO**

Dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

<<Art. 6 bis

*(Scheda Sostenibilità Ambientale)*

1. Ad ogni legge approvata dal Consiglio regionale dovrà accompagnarsi una Scheda di Sostenibilità Ambientale (di seguito SSA) redatta a cura degli uffici competenti del Consiglio regionale e pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione al momento della pubblicazione della legge cui viene a riferirsi.
2. La SSA dovrà indicare in particolare quale parametro di analisi fondamentale l'impatto previsto dalla normativa ad essa collegata sulla produzione e diffusione ipotizzata di CO<sub>2</sub> e CO<sub>2</sub> equivalenti da fonti fossili.
3. La SSA dovrà altresì indicare l'impatto previsto dalla normativa ad essa collegata in relazione alla qualità delle acque e al consumo di suoli.
4. L'indicazione del parametro di riferimento e le modalità di applicazione saranno stabiliti previa adozione di apposito regolamento elaborato dall'assessore competente congiuntamente a un tavolo di esperti in materia ambientale e sociale indicati dalle Università e dagli Enti di Ricerca presenti in Regione e con il coinvolgimento della segreteria generale del Consiglio regionale.
5. Il regolamento di cui al comma 4 dovrà essere adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.>>.

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

HONSELL, Relatore di minoranza

Emendamento aggiuntivo (7 bis.1) **NON APPROVATO**

Dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

<<Art. 7 bis

*(Bilancio energetico regionale)*

1. È cura e compito della Direzione centrale ambiente ed energia e predisporre, entro il 31 gennaio di ogni

anno, il Bilancio energetico regionale relativo all'annualità precedente, un documento che ha il compito di fotografare la situazione relativa al consumo di energia annuale della Regione FVG.

2. I consumi di ogni anno dovranno poi essere confrontati con i consumi relativi all'anno 1990 in modo da calcolare precisamente se si stia perseguendo l'obiettivo FIT FOR 55, ovvero la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 55% rispetto ai livelli del 1990.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro suddivisa in ragione di 100.000 per ciascuno degli anni per il triennio 2023 -2025 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.>>.

HONSELL, Relatore di minoranza

Emendamento aggiuntivo (7 ter.1) **NON APPROVATO**

Dopo l'articolo 7 bis è aggiunto il seguente:

<<Art. 7 ter

*(Valorizzazione di buone pratiche)*

1. È cura e compito della Regione promuovere la consapevolezza del valore civile e sociale di politiche locali, scelte imprenditoriali e stili di vita individuali volti a contrastare i cambiamenti climatici e contenere le emissioni di CO<sub>2</sub> e CO<sub>2</sub> equivalenti da fonti fossili.

2. La Regione favorisce e supporta con appositi bandi i percorsi di sensibilizzazione ai temi dello sviluppo sostenibile attivati quali ampliamento dell'offerta formativa delle scuole secondarie e sostiene progetti di ricerca anche a carattere extraregionale promossi dalle Università e dagli enti di ricerca presenti sul territorio regionale.

3. L'indicazione delle buone pratiche così come i contenuti dei percorsi e dei progetti di cui al comma 2 sono resi pubblici dalla Regione attraverso apposito spazio sui siti web istituzionali del Consiglio regionale e della Giunta regionale.>>.

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI

Emendamento modificativo (8.1) **NON APPROVATO**

1. Il comma 1 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

<<1. La Regione adotta un sistema di valutazione integrata del contributo delle strategie settoriali di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 alla costruzione delle politiche attuative degli obiettivi di sostenibilità di cui all'articolo 1, tramite il ricorso a indicatori di processo, di contributo e di contesto.>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI

Emendamento modificativo (8.2) **NON APPROVATO**

1. Il comma 2 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

<<2 La Regione assicura la partecipazione attiva e informata della società civile nei processi decisionali correlati al monitoraggio e alla valutazione dell'attuazione delle strategie di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI

Emendamento modificativo (8.3) **NON APPROVATO**

1. Il comma 3 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

<<3. La Regione assicura l'analisi dei contributi regionali in funzione del loro contributo o impatto sulla mitigazione e sull'adattamento al cambiamento climatico.>>.

Nota: il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI

Emendamento modificativo (9.1) **NON APPROVATO**

1. Il comma 1 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

<<1. Al fine di utilizzare a sostegno di un processo decisionale informato, la Regione rafforza lo sviluppo delle piattaforme esistenti per la raccolta e la rappresentazione dei dati e degli scenari relativi ai cambiamenti climatici, ivi compreso lo scambio di conoscenze, migliori pratiche e soluzioni, evitando la duplicazione degli sforzi e delle strutture.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI

Emendamento modificativo (10.1) **APPROVATO con subemendamento orale Dal Zovo, l'emendamento è riformulato come segue: <<1. Al comma 1 dell'articolo 10 dopo le parole <<rappresenta un processo di cambiamento culturale e>> sono inserite le seguenti: <<attuabile attraverso l'apprendimento permanente e, a tal fine,>>**

1. Al comma 1 dell'articolo 10 le parole <<rappresenta un processo di cambiamento culturale e si impegna a diffondere, a ogni livello, la conoscenza delle tematiche connesse alla sostenibilità ambientale e ai cambiamenti climatici>> sono sostituite dalle seguenti: <<e la diffusione della cultura della sostenibilità necessitano di un nuovo investimento sull'apprendimento permanente.>>.

Nota: L'emendamento si rende necessario per coerenza con il vettore 2 della nuova Snsvs che punta a potenziare gli ambiti "educazione e formazione", "informazione e comunicazione".

L'apprendimento permanente consiste in "qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo formale, non formale, informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale" (legge 92 del 28.06.2012, articolo 4, comma 51). L'apprendimento continuo rappresenta un fattore abilitante fondamentale anche nei contesti imprenditoriali e nel mondo del lavoro in generale, per poter rispondere in modo efficace ad un mercato in continua trasformazione, nonché per poter svolgere una cittadinanza attiva e responsabile, partecipando alla vita della propria comunità con idee, soluzioni e una capacità di visione ampia e sistemica degli obiettivi da raggiungere per uno sviluppo sostenibile, anche per far comprendere i benefici dello sviluppo sostenibile quando pienamente integrato nelle attività economiche.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI

Emendamento modificativo (10.2) **NON APPROVATO**

1. Al comma 2 dell'articolo 10 le parole: <<la Regione adotta iniziative mirate di informazione, di formazione e di comunicazione di cui agli articoli 11, 12 e 13, rivolte al sistema scolastico e formativo, alle diverse categorie professionali, economiche e sociali, alle amministrazioni locali, nonché alla popolazione in generale>> sono sostituite dalle seguenti: <<, la Regione:

- a) promuove la partecipazione attraverso iniziative di informazione, animazione territoriale e progettazione partecipata a livello locale, di cui all'articolo 11;
- b) favorisce la qualificazione delle competenze attraverso i percorsi di formazione di cui all'articolo 12.>>.

Nota: Il vettore 2 della nuova Snsvs punta a potenziare gli ambiti "educazione e formazione", "informazione e comunicazione".

In altre parole, non si tratta più, quindi, solo di trasmettere nozioni e conoscenze, ma di fare in modo che esse risultino significative sul piano della formazione degli individui, trasformandosi nelle competenze (abilità, atteggiamenti e valori) necessarie per svolgere il ruolo di agenti del cambiamento. È quindi fondamentale che i percorsi formativi e informativi offrano conoscenze approfondite, ma anche strumenti che favoriscano un cambiamento dei comportamenti, utili a stimolare soluzioni innovative per riprogettare processi e prodotti in chiave sostenibile.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI

Emendamento modificativo (10.3) **NON APPROVATO**

1. La rubrica dell'articolo 10 è sostituita dalla seguente: <<Interventi della Regione>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI

Emendamento modificativo (11.1) **NON APPROVATO**

1. Il comma 1 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

<<1. La Regione valorizza l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per favorire la partecipazione democratica dei cittadini e arricchire gli strumenti del confronto pubblico sulle tematiche dello sviluppo sostenibile e le politiche locali e regionali. A tal fine, la Regione predispone sul proprio sito internet e mette a disposizione dei cittadini e degli enti locali in via permanente le informazioni relative a:

- a) i piani locali di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a);
- b) la descrizione dei progetti, degli interventi e delle iniziative realizzati ai sensi dell'articolo 14, specificandone i tempi di attuazione, la distribuzione territoriale, i soggetti coinvolti;
- c) l'indicazione delle risorse pubbliche stanziata ed erogata per le finalità dell'articolo 14;
- d) gli accordi stipulati tra enti pubblici e tra enti pubblici e soggetti privati, diretti all'individuazione di percorsi e di strumenti idonei a garantire l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 14.>>.

Nota: Si ritiene non fondamentale l'istituzione di un nuovo sito web così come delineato all'articolo 13 e si pone l'attenzione sul fatto che l'informazione serve alla partecipazione.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI

Emendamento modificativo (11.2) **NON APPROVATO**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 è inserito il seguente:

<<1 bis. Al fine della sensibilizzazione della cittadinanza alla cultura del verde di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 2013, n.10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani) e della promozione della conoscenza e consapevolezza della biodiversità urbana, la Regione:

- a) assicura appositi spazi di comunicazione nel proprio sito istituzionale e nelle sedi degli URP regionali destinati ai soggetti singoli o associati che si occupano di educazione ambientale e gestione dell'ecosistema urbano;
- b) promuove la diffusione di strumenti multimediali e guide alla biodiversità del verde pubblico urbano all'interno delle scuole e tra i cittadini;
- c) promuove iniziative per la promozione della conoscenza del ruolo e dell'importanza degli insetti impollinatori.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI

Emendamento modificativo (11.3) **NON APPROVATO**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 è inserito il seguente:

<<1 bis. La Regione si avvale di tutti gli strumenti adeguati, compreso il patto europeo per il clima, per coinvolgere i cittadini, le parti sociali e i portatori di interessi e per promuovere il dialogo e la diffusione di informazioni scientificamente fondate riguardo ai cambiamenti climatici e ai relativi aspetti sociali e di parità di genere.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI

Emendamento modificativo (11.3.1) **NON APPROVATO**

1. Dopo il comma 1 bis (inserito da emendamento) dell'articolo 11 è inserito il seguente:

<<1 ter. Al fine di promuovere la condivisione delle buone pratiche per facilitare il percorso di cambiamento e innovazione e creare un circolo virtuoso tra obiettivi dell'impresa e del territorio, la Regione:

a) concorre alla realizzazione di eventi di sensibilizzazione dei cittadini alla consapevolezza degli impatti ambientali e sociali dei comportamenti individuali e delle proprie scelte di consumo;

b) promuove iniziative di informazione e formazione sui temi della responsabilità sociale delle imprese.>>.

Nota: L'emendamento mira a promuovere consapevolezza tra i consumatori sugli effetti delle proprie azioni e sul collegamento tra dimensione individuale e collettiva. Indirettamente, quindi l'intervento pubblico aiuta le aziende perché i cittadini saranno più ricettivi e capaci di capire le politiche di sostenibilità messe in campo.

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI

Emendamento modificativo (11.4) **APPROVATO con subemendamento orale Dal Zovo, le parole: << partecipazione >> sono soppresse**

1. La rubrica dell'articolo 11 è sostituita dalla seguente: <<Misure di informazione e partecipazione>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI

Emendamento modificativo (12.1) **APPROVATO**

1. Al comma 1 dell'articolo 12 le parole <<organizza le seguenti iniziative di formazione>> sono sostituite dalla seguente: <<promuove>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI

Emendamento modificativo (12.2) **APPROVATO**

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 12 è inserita la seguente:

<<d bis) incontri e attività di formazione all'interno del Consiglio regionale finalizzati all'acquisizione di conoscenza e competenze necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile, con particolare riferimento a competenza di pensiero sistemico, competenza di previsione, competenza normativa in contesto di incertezza e capacità di innovazione;>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI

Subemendamento modificativo emendamento 12.2.1 (12.2.0.1) **NON APPROVATO**

1. All'emendamento 12.2.1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

<<b) dopo il comma 1 dell'articolo 12 è inserito il seguente:

<<1 bis. La Regione promuove la cultura dell'innovazione responsabile come strumento di qualificazione e competitività. A tal fine:

a) sostiene le imprese che vogliono contribuire a realizzare gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, attraverso la valorizzazione dei luoghi di apprendimento, confronto e scambio;

b) promuove laboratori territoriali coordinati dalle Camere di commercio del Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con gli enti locali, le Università, le Associazioni delle imprese, dei lavoratori e della società civile diretti alle imprese che intendano sperimentare azioni innovative in grado di generare ricadute positive sia all'interno dell'impresa che per l'ambiente e la comunità in cui operano.>>.>>.

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI

Subemendamento modificativo emendamento 12.2.1 (12.2.0.2) **NON APPROVATO**

1. All'emendamento 12.2.1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

<<b bis) dopo il comma 1 dell'articolo 12 è inserito il seguente:

<<1 bis. La Regione assicura, anche avvalendosi del supporto scientifico della struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale e di enti pubblici del sistema della ricerca regionale, la formazione degli amministratori locali e tecnici responsabili di pianificazione, progettazione e realizzazione degli spazi verdi in merito alle funzionalità ecologiche e dei servizi ecosistemici associati alle infrastrutture verdi, e alla progettazione dello spazio pubblico per l'adattamento climatico.>>.

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI

Emendamento modificativo (12.2.1) **NON APPROVATO**

1. All'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 è inserita la seguente:

<<b bis) la creazione di percorsi formativi per il personale addetto alla manutenzione del verde finalizzati alla diffusione delle buone regole della messa a dimora, dei ripristini, delle potature e degli abbattimenti e al rilascio di attestati di idoneità ad operare nel verde pubblico, nonché per gli operatori dei vivai in merito alla qualità del materiale vegetale che verrà messo a dimora negli spazi verdi e alle pratiche ottimali per ridurre l'impatto sull'ambiente, nonché in merito al riconoscimento, riproduzione spontanea delle specie arboree e arbustive autoctone;>>.

b) dopo il comma 1 dell'articolo 12 sono inseriti i seguenti:

<<1 bis. La Regione promuove la cultura dell'innovazione responsabile come strumento di qualificazione e competitività. A tal fine:

a) sostiene le imprese che vogliono contribuire a realizzare gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, attraverso la valorizzazione dei luoghi di apprendimento, confronto e scambio;

b) sostiene laboratori territoriali coordinati dalle Camere di commercio del Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con gli enti locali, le Università, le Associazioni delle imprese, dei lavoratori e della società civile diretti alle imprese che intendano sperimentare azioni innovative in grado di generare ricadute positive sia all'interno dell'impresa che per l'ambiente e la comunità in cui operano;

c) promuove i parchi tematici di cui all' articolo 4, comma 9 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29. 1 ter. La Regione assicura, anche avvalendosi del supporto scientifico della struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale e di enti pubblici del sistema della ricerca regionale, la formazione degli amministratori locali e tecnici responsabili di pianificazione, progettazione e realizzazione degli spazi verdi in merito alle funzionalità ecologiche e dei servizi ecosistemici associati alle infrastrutture verdi, e alla progettazione dello spazio pubblico per l'adattamento climatico.>>.

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI

Emendamento modificativo (13.1) **RITIRATO**

L'articolo 13 è soppresso.

Nota: Inserito all'articolo 11.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

CONFICONI, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (13.2) **NON APPROVATO**

Al comma 1 dell'articolo 13 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c), le parole <<plastica nella quale sono pubblicati>> sono sostituite dalle parole <<alla riduzione dei rifiuti>>;

b) al punto 1 della lettera c), le parole <<ai sensi dell'articolo 16>> sono soppresse;

c) al punto 2 della lettera c), le parole <<per le finalità dell'articolo 16>> sono soppresse;

d) al punto 3 della lettera c), le parole <<, diversi da quelli di cui all'articolo 16,>> sono soppresse.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

## GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (13.3) **APPROVATO**

1. Alla lettera c), del comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al numero 1), le parole <<ai sensi dell'articolo 16>> sono sostituite dalle seguenti: <<per le finalità previste dal Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti di cui all'articolo 14 della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare)>>;
- b) al numero 2), le parole <<dell'articolo 16>> sono sostituite dalle seguenti: <<previste dal Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti di cui all'articolo 14 della legge regionale 34/2017>>;
- c) al numero 3), le parole <<, diversi da quelli di cui all'articolo 16,>> sono soppresse;
- d) al numero 4), le parole <<di cui all'articolo 16>> sono sostituite dalle seguenti: <<previste dal Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti di cui all'articolo 14 della legge regionale 34/2017>>.

Nota: L'emendamento proposto interviene sulla lettera c), del comma 1 dell'articolo 13, che prevede la pubblicazione nell'area tematica dedicata alla plastica del sito web per la comunicazione, di una serie di informazioni relative a progetti, risorse e accordi, inerenti le finalità indicate dal soppresso articolo 16 (Riduzione dei rifiuti di prodotti in plastica). È, pertanto, necessario sostituire i richiami all'articolo soppresso facendo, invece, riferimento alle finalità previste dal Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti di cui all'articolo 14 della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare).

## DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI

Emendamento modificativo (14 bis.1) **NON APPROVATO**

Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

<<Art. 14 bis

*(Rete regionale dei siti MaB dell'UNESCO)*

1. La Regione riconosce il valore ecologico, economico, culturale, educativo e sociale dei servizi ecosistemici forniti dalle Riserve della Biosfera e con la loro gestione persegue le seguenti finalità:

- a) la conservazione e il ripristino degli habitat naturali e seminaturali, nonché la salvaguardia delle specie vegetali e animali selvatiche, e la tutela degli insetti impollinatori;
- b) la promozione di azioni dirette alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici;
- c) la promozione e valorizzazione dello sviluppo economico locale sostenibile;
- d) la valorizzazione delle pratiche tradizionali e del paesaggio culturale ad esse associato;
- e) la promozione delle produzioni e filiere agro-alimentari di qualità dell'area, con particolare riguardo all'imprenditoria giovanile;
- f) la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica;
- g) lo sviluppo di un modello di fruizione turistica aderente ai principi del turismo sostenibile;
- h) la sperimentazione di interventi per la realizzazione di servizi e infrastrutture di mobilità sostenibile;
- i) la gestione forestale sostenibile.

2. Al fine di favorire una gestione fondata anche sullo scambio di buone pratiche, ricerca, percorsi educativi, formativi e partecipativi da condividere anche nella Rete mondiale di Riserve della Biosfera e nella Rete nazionale, è istituita la Rete regionale dei siti MaB dell'UNESCO>>.

3. Le Riserve della Biosfera facenti parte della Rete regionale di cui al comma 2 pubblicano in una piattaforma digitale comune i dati tecnico scientifici e socio economici, le buone pratiche, i piani di gestione e i rapporti dei monitoraggi, e realizzano partenariati volti all'attuazione di progetti e di iniziative di comune interesse.>>.

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

HONSELL, Relatore di minoranza

Emendamento aggiuntivo (15 bis.1) **NON APPROVATO**

Dopo l'articolo 15 viene aggiunto il seguente:

<<Art. 15 bis

*(Rete regionale dei siti MaB dell'UNESCO)*

1. La Regione promuove la conservazione delle biodiversità e del patrimonio artistico e culturale, la valorizzazione socio economica ecologicamente sostenibile, di determinati siti del territorio regionale, favorendo l'interazione tra le persone e l'ambiente di vita circostante.
2. Al fine di consolidare la gestione delle Riserve della Biosfera di cui al Programma Man and the Biosphere (MaB) UNESCO già riconosciute sul territorio regionale, nonché di agevolare la presentazione di nuove proposte di candidatura secondo il principio dell'approccio partecipativo, è istituita la Rete regionale dei siti MaB dell'UNESCO.
3. La Rete regionale dei siti MaB dell'UNESCO è una piattaforma digitale nella quale sono pubblicati i dati tecnico scientifici e socio economici, le buone pratiche, i piani di gestione e i rapporti dei monitoraggi, relativi alle Riserve della Biosfera presenti sul territorio regionale.
4. La Regione favorisce la collaborazione tra le Riserve della Biosfera facenti parte della Rete regionale di cui al comma 3, finalizzata alla stesura dei piani di gestione e dei rapporti di autoanalisi, nonché alla realizzazione di partenariati volti all'attuazione di progetti e di iniziative di comune interesse.
5. La Regione per le finalità di cui al comma 1 promuove e sostiene la candidatura del fiume Tagliamento a Riserva MaB dell'UNESCO.>>.

Nota: il presente emendamento ripristina il precedente articolo 19 del testo originale del disegno di legge presentato alla Commissione competente. Per quanto riguarda la relazione tecnico - finanziaria relativa agli oneri per il bilancio regionale si intende valida quella presentata a corredo del disegno di legge alla Commissione competente prima delle modifiche apportate nella stessa.

HONSELL, Relatore di minoranza

Emendamento aggiuntivo (15 ter.1) **NON APPROVATO**

Dopo l'articolo 15 bis viene aggiunto il seguente:

<<Art. 15 ter

*(Raccolta di rifiuti in mare e nelle acque interne)*

1. La Regione sostiene i progetti finalizzati a implementare la raccolta e il trattamento dei rifiuti rinvenuti in mare, durante le attività di pesca e di diporto, nonché rinvenuti da diportisti, da associazioni di volontariato, nell'ambito di iniziative di pulizia degli specchi d'acqua, dei fondali e dei litorali, a eccezione dei tratti di litorale in concessione, ai sensi dell'articolo 5, comma 15, della legge regionale 26/2020.
2. La Regione sostiene iniziative volte a implementare la raccolta e il trattamento dei rifiuti rinvenuti nelle acque interne, proposte da associazioni di volontariato, da associazioni di pescatori professionali o sportivi.>>.

Nota: il presente emendamento ripristina il precedente articolo 18 del testo originale del disegno di legge presentato alla Commissione competente. Per quanto riguarda la relazione tecnico - finanziaria relativa agli oneri per il bilancio regionale si intende valida quella presentata a corredo del disegno di legge alla Commissione competente prima delle modifiche apportate nella stessa.

HONSELL, Relatore di minoranza

Emendamento aggiuntivo (15 quater.1) **NON APPROVATO**

Dopo l'articolo 15 ter viene aggiunto il seguente:

<<Art. 15 quater

*(Prevenzione, riciclo e riuso dei rifiuti)*

1. La Regione sostiene la realizzazione da parte dei Comuni:
  - a) dei centri di riuso di cui all'articolo 181, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, compreso l'allestimento degli stessi, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20

(Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017);

b) di progetti di autocompostaggio ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 152/2006, o di compostaggio di comunità di cui al decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266 (Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'articolo 180, comma 1 octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221), ai sensi dell'articolo 4, comma 19, della legge regionale 25/2016, e dell'articolo 4, comma 16, della legge regionale 45/2017;

c) dei centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 152/2006, compresi l'ampliamento, la straordinaria manutenzione o l'allestimento degli stessi, ai sensi dell'articolo 4, comma 20, della legge regionale 29/2018.>>.

Nota: il presente emendamento ripristina il precedente articolo 17 del testo originale del disegno di legge presentato alla Commissione competente. Per quanto riguarda la relazione tecnico - finanziaria relativa agli oneri per il bilancio regionale si intende valida quella presentata a corredo del disegno di legge alla Commissione competente prima delle modifiche apportate nella stessa.

HONSELL, Relatore di minoranza

Emendamento aggiuntivo (15 quinquies.1) **NON APPROVATO**

Dopo l'articolo 15 quater viene aggiunto il seguente:

<<Art. 15 quinquies

*(Riduzione dei rifiuti di prodotti in plastica)*

1. La Regione promuove la realizzazione di progetti, di azioni e di forme di incentivazione, tesi a prevenire e a ridurre l'incidenza sull'ambiente dei prodotti di plastica, in particolare, attraverso:

a) l'eliminazione dell'utilizzo di prodotti di plastica monouso e oxo-degradabile nel settore del turismo, della ristorazione, dei servizi di mensa e alberghieri, nonché nell'ambito di eventi e di manifestazioni aperti al pubblico, al fine di favorire l'uso di prodotti e contenitori riutilizzabili ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 24/2019, dell'articolo 4, comma 25, della legge regionale 25/2016, e dell'articolo 4, comma 15, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019);

b) la conclusione di accordi con i produttori di imballaggi, di beni imballati in plastica e di contenitori di plastica, aventi la sede operativa sul territorio regionale, volti a favorire la transizione verso la produzione e l'utilizzo di imballaggi in materiali riutilizzabili;

c) la conclusione di accordi con i produttori di beni imballati in plastica, aventi la sede operativa sul territorio regionale, affinché:

1) sugli imballaggi sia apposta una marcatura recante l'indicazione delle corrette modalità di gestione del rifiuto prodotto;

2) gli imballaggi vengano raccolti e riciclati attraverso forme di gestione dedicate;

d) l'introduzione di sistemi di cauzione o di rimborso per le bottiglie di plastica monouso;

e) l'installazione di case dell'acqua ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 24/2019;

f) l'installazione di erogatori di acqua collegati all'impianto idrico degli edifici pubblici ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 24/2019;

g) l'introduzione della vendita di prodotti alimentari e per l'igiene della persona e della casa, sfusi o alla spina, con particolare riguardo alla grande distribuzione.

2. La Regione promuove iniziative e forme di incentivazione a favore della ricerca e dell'innovazione tecnologica, mediante accordi con i centri di ricerca, gli enti locali, le istituzioni, le Università della Regione e le aziende, finalizzati a:

a) sostituire i prodotti in plastica monouso e in plastica oxo-degradabile, con prodotti di plastica biodegradabile o con prodotti diversi dalla plastica, laddove tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile;

b) riprogettare i prodotti di plastica monouso e gli imballaggi, secondo modalità compatibili con i sistemi di riutilizzo e di riciclaggio.

3. I progetti di cui al comma 1 sono individuati anche sulla base degli indirizzi formulati dal Forum

regionale per l'economia circolare di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 34/2017.

4. La Regione autorizza i soggetti attuatori dei progetti di cui al comma 1 all'utilizzo del logo regionale di sostenibilità di cui all'articolo 9, comma 1, lettera q bis), della legge regionale 34/2017.>>

Nota: il presente emendamento ripristina il precedente articolo 16 del testo originale del disegno di legge presentato alla Commissione competente. Per quanto riguarda la relazione tecnico-finanziaria relativa agli oneri per il bilancio regionale si intende valida quella presentata a corredo del disegno di legge alla Commissione competente prima delle modifiche apportate nella stessa.

HONSELL, Relatore di minoranza

Emendamento aggiuntivo (15 sexies.1) **NON APPROVATO**

Dopo l'articolo 15 quinquies viene aggiunto il seguente:

<<Art. 15 sexies

*(Incentivi per la transizione energetica)*

1. Valutando nella formulazione dei bandi il principio di equità e riducendo le disparità potenziali del bando stesso, la Regione favorisce la transizione energetica incentivando il passaggio dai combustibili tradizionali all'utilizzo di fonti di energia alternative, l'efficienza energetica e la mobilità sostenibile sul territorio regionale e, in particolare:

a) l'acquisto di veicoli ecologici e contestuale rottamazione di veicoli usati con alimentazione a benzina o a gasolio ai sensi dell'articolo 5, comma 25, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), e dell'articolo 3, comma 22, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), nonché l'acquisto di motoveicoli a trazione elettrica ai sensi dell'articolo 4, comma 32 bis, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018);

b) la sostituzione dei motori a propulsione a benzina o a gasolio delle unità di diporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), con motori ibridi o elettrici;

c) la mobilità lenta su ruota, ai sensi dell'articolo 4, comma 10, della legge regionale 13/2019 e dell'articolo 4, comma 7, della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022);

d) l'affidamento di servizi per il noleggio a lungo termine di veicoli elettrici in sostituzione dei veicoli a benzina o a gasolio a soggetti pubblici, l'utilizzo e la gestione delle infrastrutture di ricarica, la fornitura della piattaforma informatica di gestione del parco macchine, ai sensi dell'articolo 4, comma 44, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020);

e) la progettazione e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico con veicoli ad azionamento elettrico, a idrogeno e a metano, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità);

f) la progettazione, la realizzazione e l'acquisto delle infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica, in conformità alle previsioni del Piano nazionale per la ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica (PNIRE), ai sensi dell'articolo 3, comma 39, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per gli anni 2016-2018);

g) la realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese (PMI) finalizzate alla valutazione del consumo di energia e al risparmio energetico conseguibile o l'adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione dell'energia conformi alle norme ISO 50001, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016);

h) la realizzazione, ad opera delle piccole e medie imprese (PMI), degli interventi conseguenti alle diagnosi energetiche finalizzate alla valutazione del consumo di energia e al risparmio energetico conseguibile, ai sensi dell'articolo 3, comma 30, della legge regionale 14/2016;

i) la progettazione e realizzazione di sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili su edifici e

suoli di proprietà pubblica, per l'utilizzo e la cessione di energia elettrica, ai sensi dell'articolo 5, comma 36, della legge regionale 26/2020;

j) l'installazione, da parte dei Comuni, di centraline a biomasse e realizzazione delle relative reti di teleriscaldamento, potenziamento delle centraline a biomasse esistenti, estensione delle reti esistenti alimentate da centraline a biomassa, realizzazione di nuovi allacciamenti a reti alimentate da centraline a biomassa ai sensi dell'articolo 4, comma 11, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017);

k) l'istituzione di un centro di ricerca finalizzato allo sviluppo di tecnologie e processi per la produzione dell'idrogeno con le modalità di cui all'articolo 5, comma 5, della legge regionale 26/2020.>>.

Nota: il presente emendamento ripristina il precedente articolo 16 del testo originale del disegno di legge presentato alla Commissione competente. Per quanto riguarda la relazione tecnico - finanziaria relativa agli oneri per il bilancio regionale si intende valida quella presentata a corredo del disegno di legge alla Commissione competente prima delle modifiche apportate nella stessa.

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI

Emendamento modificativo (Capo V.1) **NON APPROVATO**

1. Alla rubrica del Capo V le parole <<dello sviluppo sostenibile>> sono sostituite dalle seguenti: <<per la sostenibilità>>.

Nota: L'emendamento si rende necessario in coerenza con la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI

Emendamento modificativo (Titolo I.1) **RITIRATO**

Le parole <<TITOLO I STRATEGIA REGIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE>> sono sostituite dalle seguenti: <<TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI>>

Nota: L'emendamento si rende necessario per coerenza legislativa. Il titolo I contiene molte più disposizioni rispetto alla sola strategia regionale per lo sviluppo sostenibile (descritta nell'articolo 3 del Capo I), e nel testo il TITOLO II è costituito di sole disposizioni finali.

HONSELL, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (16.1) **DECADUTO**

All'articolo 16 vengono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, dopo le parole <<all'articolo 14, comma 3>> vengono aggiunte le seguenti: <<, e all'articolo 19, comma 2>>;

b) al comma 6, dopo le parole <<Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 3,>> si aggiungono le seguenti: <<all'articolo 11, all'articolo 17 e all'articolo 18, comma 1,>>;

c) dopo il comma 8 vengono aggiunti i seguenti:

<<9. Per le finalità di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. (NI/S)

10. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 9 si provvede per l'anno 2022 mediante prelievo di complessivi 300.000 euro, suddivisi in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. (S/970599)

11. Per le finalità di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 750.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e

recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. (NI/S)

12. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 11 si provvede per l'anno 2022 mediante prelievo di complessivi 750.000 euro, suddivisi in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. (S/970599)>>

13. Per le finalità di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. (S/8811) (S/8513)

14. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 13 si provvede per l'anno 2022 mediante prelievo di complessivi 300.000 euro, suddivisi in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. (S/970599)

15. Per le finalità di cui all'articolo 15, comma 1, lettera d), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. (S/8939, 9521)

16. Per le finalità di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e), è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. (NI/S)

17. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 16 si provvede per l'anno 2022 mediante prelievo di complessivi 300.000 euro, suddivisi in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. (S/970599)

18. Per le finalità di cui all'articolo 15, comma 1, lettere f), i), j), k), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. (S/7771, 7772: progettazione/acquisto infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici); (S/10918, 10928: sistemi di produzione di energia FER su immobili pubblici); (S/2429: installazione centraline a biomasse e relative reti); (S/7: centro di ricerca tecnologie per produzione idrogeno)

19. Per le finalità di cui all'articolo 15, comma 1, lettere g), è autorizzata la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. (NI/S)

20. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 19 si provvede per l'anno 2022 mediante prelievo di complessivi 30.000 euro, suddivisi in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. (S/970598)

21. Per le finalità di cui all'articolo 15, comma 1, lettera h), è autorizzata la spesa complessiva di 360.000 euro, suddivisa in ragione di 120.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. (NI/S)

22. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 21 si provvede per l'anno 2022 mediante prelievo di complessivi 360.000 euro, suddivisi in ragione di 120.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. (S/970599)

23. Per le finalità di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 510.000 euro, suddivisa in ragione di 170.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. (S/2442: eventi ecosostenibili - associazioni, comitati, parrocchie); (S/6796: manifestazioni sportive ecosostenibili - società sportive); (S/6797: manifestazioni sportive ecosostenibili - associazioni sportive)
24. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 23 si provvede mediante prelievo di complessivi 510.000 euro, suddivisi in ragione di 170.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. (S/970598)
25. Per le finalità di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), è autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. (NI/S)
26. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 25 si provvede per l'anno 2022 mediante prelievo di complessivi 600.000 euro, suddivisi in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. (S/970599)
27. Per le finalità di cui all'articolo 16, comma 1, lettere e) ed f), è autorizzata la spesa complessiva di 255.000 euro, suddivisa in ragione di 85.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. (S/8934)
28. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 27 si provvede per l'anno 2022 mediante prelievo di complessivi 255.000 euro, suddivisi in ragione di 85.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. (S/970598)
29. Per le finalità di cui all'articolo 16, comma 1, lettere e) ed f), è autorizzata la spesa complessiva di 390.000 euro, suddivisa in ragione di 130.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. (S/8935)
30. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 29 si provvede per l'anno 2022 mediante prelievo di complessivi 390.000 euro, suddivisi in ragione di 130.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. (S/970599)
31. Per le finalità di cui all'articolo 16, comma 1, lettera g), è autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. (NI/S)
32. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 31 si provvede per l'anno 2022 mediante prelievo di complessivi 600.000 euro, suddivisi in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. (S/970599)
33. Per le finalità di cui all'articolo 18, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e

recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. (NI/S)

34. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 33 si provvede per l'anno 2022 mediante prelievo di complessivi 300.000 euro, suddivisi in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. (S/970598)

35. Per le finalità di cui all'articolo 19, comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. (NI/S)

36. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 35 si provvede per l'anno 2022 mediante prelievo di complessivi 300.000 euro, suddivisi in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. (S/970598)

37. Per le finalità di cui all'articolo 19, comma 5, è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. (NI/S)

38. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 37 si provvede per l'anno 2022 mediante prelievo di complessivi 150.000 euro, suddivisi in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. (S/970598)>>.

Conseguentemente, l'attuale comma 9 viene soppresso.

Nota: il presente emendamento ripristina la precedente norma finanziaria del testo originale del disegno di legge presentato alla Commissione competente. Per quanto riguarda la relazione tecnico - finanziaria relativa agli oneri per il bilancio regionale si intende valida quella presentata a corredo del disegno di legge alla Commissione competente prima delle modifiche apportate nella stessa.

## GIUNTA REGIONALE

### Emendamento modificativo (16.2) **APPROVATO**

1. Dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

<<7 bis. Per le finalità di cui all'articolo 8, è autorizzata la spesa complessiva di 1.545.000 euro, suddivisa in ragione di 515.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 a 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. (NI/S)

7 ter. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 bis si provvede mediante prelievo di complessivi 1.545.000 euro, suddivisi in ragione di 515.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 a 2025, dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. (S/970598)

7 quater. Per le finalità di cui all'articolo 8, è autorizzata la spesa complessiva di 3.600.000 euro, suddivisa in ragione di 1.200.000 euro a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. (NI/ S)

7 quinquies. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 quater si provvede mediante prelievo di complessivi 3.600.000 euro, suddivisi in ragione di 1.200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 a 2025, dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. (S/970599)>>.

Nota: L'emendamento proposto interviene a finanziare l'attuazione del sistema di monitoraggio e valutazione previsto dall'articolo 8, finalizzato verificare lo stato di attuazione e l'efficacia della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, della Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici, del Piano regionale clima e del Piano di azione regionale per il Green Public Procurement, mediante l'applicazione di indicatori di processo e di risultato validati.

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI

Emendamento modificativo (16.3) **DECADUTO**

1. Dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

<<8 bis. Per le finalità di cui all'articolo 5 bis è autorizzata la spesa complessiva di 970.000 euro, suddivisa in ragione di 800.000 euro e di 170.000 euro rispettivamente per gli anni 2023 e 2024 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

8 ter. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelevamento di complessivi 970.000 euro, suddivisi rispettivamente in 800.000 euro per l'anno 2023 e 170.000 euro per l'anno 2024, dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024. (S/970090).

8 quater. Per le finalità di cui ai commi 1, 3 e 4 dell'articolo 5 ter è autorizzata la spesa complessiva di 2.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro e di 2.000.000 euro rispettivamente per gli anni 2023 e 2024 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024. (NI/S).

8 quinquies. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 quater si provvede mediante prelevamento di complessivi 2.500.000 euro, suddivisi rispettivamente in 500.000 euro per l'anno 2023 e 2.000.000 euro per l'anno 2024, dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024. (S/970599).

8 sexies. Per le finalità di cui al comma 7 dell'articolo 5 ter è autorizzata la spesa complessiva di 1.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro e di 1.000.000 euro rispettivamente per gli anni 2023 e 2024 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024. (NI/S).

8 septies. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 quater si provvede mediante prelevamento di complessivi 1.500.000 euro, suddivisi rispettivamente in 500.000 euro per l'anno 2023 e 1.000.000 euro per l'anno 2024, dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024. (S/970599).>>.

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI

Emendamento modificativo (16.3.1) **DECADUTO**

1. Dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

<<8 bis. Per le finalità di cui all'articolo 11, comma 1 ter, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. (NI/S)

8 ter. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 bis si provvede mediante prelevamento di complessivi 300.000 euro per l'anno 2023 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. (S/970599)

8 quater. Per le finalità di cui alla lettera b) bis del comma 1 dell'articolo 12 è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. (NI/S) 8 quinquies. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 quater si provvede mediante prelevamento di complessivi 300.000 euro per l'anno 2023 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. (S/970599)>>.

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI

Emendamento modificativo (17.1) **APPROVATO subemendamento orale Dal Zovo, l'emendamento è riformulato come segue: <<1. Al comma 2 dell'articolo 17 sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole <<di cui all'articolo 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai sensi dell'articolo 8>>;>>; b) dopo le parole <<nella quale sono descritti i risultati dei monitoraggi e delle valutazioni di cui all'articolo 8>> sono inserite le seguenti: <<e sono evidenziati in particolare i progressi nel miglioramento della capacità di adattamento, nel rafforzamento della resilienza e nella riduzione della vulnerabilità di cambiamenti climatici, e della diffusione della cultura della sostenibilità tra i cittadini della Regione>> e le parole <<con particolare riferimento alle matrici aria, acqua e suolo>> sono soppresse.>>**

1. Al comma 2 dell'articolo 17 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole <<dell'attività di monitoraggio svolta dalla Cabina di regia per la strategia regionale per lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 2>> sono sostituite dalle seguenti: <<dei risultati dei monitoraggi e delle valutazioni di cui all'articolo 8>>;

b) le parole <<nella quale sono descritti i risultati dei monitoraggi e delle valutazioni di cui all'articolo 8, con particolare riferimento alle matrici aria, acqua e suolo>> sono sostituite dalle seguenti: <<dettagliata contenente l'evidenza del progresso nel miglioramento della capacità di adattamento, nel rafforzamento della resilienza e nella riduzione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici, e della diffusione della cultura della sostenibilità tra i cittadini della regione>>.

Nota: Si ritiene che l'emendamento presentato aiuti a risolvere i problemi che l'attuale stesura presenta. In particolare, da una parte chiarisce da dove vengono presi i dati, cioè (anche) dai monitoraggi e dalle valutazioni di cui all'articolo 8 (nell'attuale stesura il percorso è molto contorto e autoreferenziale tra articolo 2 e articolo 8). Dall'altra, nel merito, noi riteniamo che la relazione da presentarsi al Consiglio da parte della Giunta debba contenere i dati relativi alla misura del raggiungimento degli obiettivi relativi alla transizione ecologica in FVG e non i dati relativi allo stato di salute delle matrici ambientali o dell'attuazione dei piani. La relazione così come immaginata nel DDL non sarebbe altro che una sintesi dei rapporti ARPA che più propriamente potrebbero invece essere presentati dall'Agenzia stessa nelle commissioni di merito, o una sintesi delle relazioni di valutazione dei piani che altrettanto troverebbero ragione nell'essere presentate nelle commissioni. Noi riteniamo invece che la relazione al Consiglio dovrebbe contenere invece l'evidenza del progresso nel miglioramento della capacità di adattamento, nel rafforzamento della resilienza e nella riduzione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici, e della diffusione della cultura della sostenibilità tra i cittadini della regione.

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI

Emendamento modificativo (Titolo.1) **APPROVATO con sub orale Giunta regionale, le parole <<Disposizioni per la transizione della Regione Friuli Venezia Giulia verso un'economia circolare, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici (FVGreen)>> sono sostituite dalle seguenti: <<FVGreen - Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica del Friuli Venezia Giulia>>**

1. Il titolo del disegno di legge <<FVGreen>> è sostituito dal seguente: <<Disposizioni per la transizione

della Regione Friuli Venezia Giulia verso un'economia circolare, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici (FVGreen)>>.

Nota: L'emendamento si rende necessario per coerenza con le disposizioni contenute nella PARTE I LINGUAGGIO NORMATIVO del manuale per le Regioni promosso dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome adottato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia con deliberazione n. 11 del 20 maggio 2008.

In particolare, le disposizioni che riguardano titolo e uso di parole straniere prevedono:

- punto 42, numero 3: Il titolo deve riguardare tutti gli argomenti principali trattati dall'atto. In particolare, evitare sia espressioni generiche, sia semplici citazioni di date e numeri di atti;

Si ritiene che il titolo "FVGreen" sia in contrasto con tale disposizione in quanto espressione generica.

- punto 21, numero 1: Usare parole straniere solo se sono di uso comune nella lingua italiana o nel linguaggio normativo e non hanno termini corrispondenti in italiano.

Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per l'Amministrazione regionale.

HONSELL, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (Titolo.2) **RITIRATO**

Il titolo della presente legge viene sostituito dal seguente: <<FVGreenwashing>>.

Nota: il "greenwashing" o ambientalismo di facciata è il termine che viene utilizzato per indicare la strategia di marketing adottata da molte aziende finalizzata a costruire un'immagine di sé ingannevolmente positiva sotto il profilo dell'impegno ambientale con l'obiettivo di catturare l'attenzione dei consumatori attenti alla sostenibilità, in crescita negli ultimi anni. Si ritiene che con il presente disegno di legge l'Amministrazione regionale non contribuisca in alcun modo a trovare delle soluzioni per contrastare il cambiamento climatico ma anzi non faccia altro che utilizzare la medesima strategia delle aziende succitate cercando di attirare, a due mesi dalle elezioni regionali, l'attenzione degli elettori sensibili all'argomento, per questo si ritiene opportuna la modifica della denominazione della presente legge. Il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.